ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

CONTRATTO TRA PROFESSIONISTI



I contenuti di un contratto.
Gli aspetti contrattuali dell’incarico per prestazioni coordinate

Relatore Carlo Lanza 4 novembre 2026

CNA

Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. …….

CNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1. L'Ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza …….

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Incarico congiunto**
- **Prestazioni integrali e coordinate**
- **Avvalimento**
- **Associazione temporanea (AtP)**
- **Società di Professionisti (Studio associato)**
- **Società tra Professionisti (StP)**
- **Società di ingegneria e architettura**

- **Collaborazioni fisse o occasionali**

Il quadro generale:

come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Incarico congiunto**

Più professionisti scelti dal committente per svolgere collegialmente il medesimo incarico

- **Prestazioni integrali e coordinate**

Incarico per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche espletate da professionisti diversi, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Avvalimento**

L’avvalimento è il contratto mediante il quale, in una gara di affidamento, una o più struttura professionali ausiliarie mettono a disposizione di un professionista carente, **dotazioni tecniche**, **risorse umane** e **strumentali** per tutta la durata dell’appalto al fine dell’acquisizione di un requisito di partecipazione o per migliorare l’offerta economica.

Alcune organizzazioni professionali, non avendo tali requisiti al momento dell’avvio del procedimento, possono ricorrere al **contratto di avvalimento** con altri (che hanno i requisiti necessari per partecipare al bando **e si impegnano ad offrirli**), attraverso il quale chiedono in **prestito** i requisiti mancanti.

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Associazione temporanea (AtP)**

Un **AtP** (o **RTP)** è un accordo temporaneo tra più professionisti o studi professionali che si uniscono per partecipare a una gara d'appalto o per svolgere un incarico specifico.

Questo raggruppamento permette ai professionisti di collaborare mantenendo la propria **autonomia gestionale e fiscale**, senza dare vita a un nuovo soggetto giuridico autonomo.

Il raggruppamento viene solitamente guidato da un **mandatario capogruppo**, che coordina le attività e può, in alcuni casi, ricevere i pagamenti per conto di tutti i partecipanti.

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Società di Professionisti (Studio associato)**

La Società di Professionisti *(è una società di persone)* è un'organizzazione nella quale operano più Professionisti, che decidono di esercitare assieme la propria professione.

Pur facendo parte di uno Studio, i Professionisti mantengono un rapporto individuale con i propri clienti.

Si fattura come Studio.

L’iscrizione all’Ordine è sia singola che come studio associato.

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Società tra Professionisti (StP)**

La Società tra Professionisti STP *(è una società di persone)* può svolgere esclusivamente attività professionale, poiché almeno due terzi dei soci devono essere professionisti iscritti a un Albo specifico.

Può far parte di una società tra professionisti un socio per sola finalità d'investimento (non più di un terzo del capitale sociale).

Gli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle Società Tra Professionisti (STP). In particolare, l'articolo 8 stabilisce che una STP può essere istituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0034.htm

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

- **Società di ingegneria e architettura**

Una società di ingegneria è *un'azienda (società di capitali)*, composta da professionisti dell'ingegneria e dell'architettura che, associandosi, possono fornire servizi progettuali e tecnici.

Può essere costituita da soci non professionisti e/o soci professionisti anche diversi da ingegneri e architetti

Molte aderiscono all'OICE • Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza, Associazione di categoria aderente a Confindustria

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

INARCASSA

Nuovo regolamento Inarcassa per le società
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2025 il nuovo **Regolamento Generale Società** (RGS) di **Inarcassa**.

REGOLAMENTO GENERALE SOCIETÀ

https://www.inarcassa.it/sites/default/files/legacy/documents/2026-01/Regolamento_Generale_Societa.pdf

Il provvedimento disciplina in un unico testo l’**esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto** definendo **requisiti** ed **obblighi** per:
società di ingegneria, comprese quelle che operano in qualità di General Contractor;
società di professionisti;
società tra professionisti.

Come si organizza una prestazione professionale coordinata tra colleghi

Collaborazioni fisse o occasionali

Collaborazioni fisse o occasionali

Contratto di lavoro subordinato

«*È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale* ***alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore***» (art. 2094 c.c.)

Contratto di lavoro autonomo

«*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro* ***prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione*** *nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV*» (art. 2222 c.c.)

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

«*A far data dal 1°gennaio 2016, si applica la disciplina del* ***rapporto di lavoro subordinato*** *anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*» (art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015)

Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000)

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

RILEVANZA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

con riferimento al tema della tutela del lavoro (in senso ampio anche con riferimento ai rapporti di semplice collaborazione) nella professione di architetto e di ingegnere va ribadita l'esigenza di tenere conto del profilo deontologico in tutti i casi in cui l'Ordine professionale intenda esprimersi

Codice deontologico 2024 architetti

Art. 21

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i **collaboratori**, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono **lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione**, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, **il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente**.

Codice deontologico 2024 architetti

Art. 21

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori **ha l'obbligo di regolamentare per iscritto i rapporti economici e professionali** con costoro **esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità**. Gli accordi devono prevedere un **trattamento equo e dignitoso nei confronti del collaboratore**.

2bis.**Nell'esecuzione del contratto** con un collaboratore, il Professionista **ha l'obbligo di rispettare le pattuizioni ivi con template**, adeguando il proprio comportamento in base alla natura del rapporto concordato con lo stesso.

Art. 21
(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

3. Il Professionista nei confronti dei propri **collaboratori e dipendenti**, è tenuto:
a) a **non mettere in atto alcun tipo di comportamento** atto a violare le norme riportate nell'Art. 20 (**Concorrenza sleale**);
b) ad assicurare ad essi **condizioni di lavoro adeguate**;
c) a garantire ai dipendenti la possibilità di **frequentare le attività di aggiornamento professionale**, fermo restando che tali attività rientrano invece tra gli obblighi dei collaboratori da assolvere in autonomia;
d) a **mantenere i patti e gli accordi scritti** definiti al momento dell'inizio della collaborazione o modificati nel corso del suo svolgimento;
e) a **indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni** nel rispetto degli specifici ruoli.

Art. 21
(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

3bis.La **mancata osservanza dei patti e degli accordi** definiti all'inizio e durante la collaborazione costituisce **grave violazione deontologica**.
4. Il Professionista è **responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati**.

Codice deontologico 2023 ingegneri

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

L’Ingegnere può ricorrere **sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori** e, più in generale, all’utilizzazione di una organizzazione stabile.
I rapporti fra Ingegneri e collaboratori sono improntati alla **massima correttezza.**

L’Ingegnere assume la **piena responsabilità della organizzazione della struttura** che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'Ingegnere si assume la responsabilità dei **collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere**.

L’Ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad **evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.**

Codice deontologico 2023 ingegneri

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

L’Ingegnere deve improntare il **rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.**
Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l’Ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi **condizioni di lavoro e compensi adeguati**.

Nei rapporti con i tirocinanti, l’Ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

Parimenti l’Ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Il contratto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro autonomo

Il contratto di lavoro subordinato

riferimento normativo o del contratto collettivo (quale il CCNL per dipendenti da studi professionali):

- **periodo di prova**, se previsto;
- **formazione** erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- **congedo per ferie**, nonché degli **altri congedi retribuiti**;
- **preavviso in caso di recesso** del datore di lavoro o del lavoratore;
- **trattamento economico**, con l'indicazione dei relativi **elementi costitutivi** e delle **modalità di pagamento;**
- **orario normale di lavoro** e condizioni relative al **lavoro straordinario** e alla sua retribuzione;
- **Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi**

Il contratto di lavoro autonomo

Gli **elementi** caratteristici sono l'obbligo di compiere un **servizio prevalentemente con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione attraverso la stipula di un contratto e** verso il pagamento di un **corrispettivo.**

Art. 23 (Incarico professionale)

L'incarico professionale si configura come **contratto di prestazione d'opera intellettuale,** ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; ……

La peculiarità della prestazione intellettuale è di ***implicare sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere***

e, quindi, di rivelare un ***contenuto creativo o inventivo,***

per cui quella intellettuale ***non è una semplice prestazione tecnica, applicativa e ripetitiva****, ma è una* ***prestazione che confronta un sapere ad un problema****.*

Il contratto di lavoro autonomo

Natura giuridica

Il collaboratore presta la sua attività

- senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente,
- organizzando autonomamente il lavoro (assenza di eterodirezione, assenza di potere di controllo e disciplinare e mancato inserimento del collaboratore nell'impresa).

Modalità della prestazione

Le prestazioni dovranno essere svolte autonomamente,

senza vincoli di orario (la regolarizzazione dell'orario di lavoro costituisce un indice di subordinazione),

può prevedersi, nell'organizzazione della collaborazione, un numero minimo di giorni durante la settimana

Obblighi del collaboratore

esegue il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni:

il collaboratore si obbliga a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica.

Obbligazione di risultato e/o di mezzi

Vanno definiti gli ambiti per i quali vi è obbligazione di risultato o di mezzi

Durata

può prevedere lo svolgimento di servizi a carattere continuativo ovvero periodico ovvero, ancora, per un determinato periodo di tempo.

Personalità

attività prevalentemente propria del collaboratore, pur potendosi servire dell'opera di terzi in via occasionale, purché sia mantenuta una sostanziale personalità della prestazione.

Forma

La **forma del contratto di lavoro autonomo è libera**,

ma secondo l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 81/2017, "*si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta*". L'eventuale rifiuto potrebbe determinare, ai sensi del comma 3, il diritto del lavoratore autonomo "*al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati*".

La forma scritta è obbligatoria con il disposto per gli architetti dell'art. 21 del Codice Deontologico in tema di rispetto dei patti convenuti tra le parti.

Sotto questo aspetto un contratto scritto costituisce una forma di garanzia anche di fronte a possibili contestazioni di natura deontologica

a) denota serietà nell'affrontare il rapporto lavorativo o di collaborazione

b) previene ipotetiche contestazioni (soprattutto opportuno che vi sia corrispondenza tra le previsioni contrattuali e gli importi effettivamente versati anche sotto il profilo delle modalità di quantificazione)

Recesso

Si possono inserire clausole di recesso che consentano ad entrambe le parti di recedere dal contratto con un congruo preavviso, che siano ispirate ad un rapporto di reciprocità e di collaborazione e non dettate da un approccio unilaterale, conformemente a quanto previsto nel Codice Deontologico.

Art. 29 (Rinuncia all'incarico) *architetti*

1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, ha l'obbligo di dare al Committente un congruo preavviso al fine di non subire pregiudizio

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni *ingegneri*

12.1. L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.3. L'Ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

Recesso per giusta causa

Art. 23 (Incarico professionale) *architetti*

3. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime. Tale violazione è da considerarsi grave.

Compenso

Il compenso dovrebbe essere calcolato sulla base di un progetto e/o di una specifica prestazione e/o di un obiettivo oggetto specifico della collaborazione.

In alternativa, pattuire un compenso annuale, erogandolo poi tramite acconti nel corso dell'anno ovvero parametrare il compenso in base alla partecipazione del collaboratore al valore della commessa, e versare degli acconti, con conguagli periodici in base ai risultati conseguiti dal collaboratore.

Concordare nel contratto un termine di pagamento non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento (è previsto un periodo "di tolleranza" di 30 giorni entro il quale il committente deve comunque pagare il compenso).

Architetti *Art. 24 (Contratti e Compensi)*

*1. È fatto **obbligo** da parte del Professionista la **stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali** da sottoscrivere dalle parti.*

*2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il **compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto**, nel rispetto dell'Art. 2233 Codice Civile e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.*

*3. Il Professionista ha l'obbligo di **definire nel contratto**, preventivamente ed esplicitamente con il Committente **i criteri di calcolo per il compenso** per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso **la misura del compenso**, previamente resa nota al Committente **in forma scritta**, **deve essere adeguata all'importanza dell'opera** e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell'esistenza delle presenti norme deontologiche.*

Tenuto conto che è inderogabile compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente, ciò non giustifica di certo la conclusione secondo la quale se il compenso sia stato concordato preventivamente si possa giustificare una evidente retribuzione non adeguata.

Anzi occorre prestare attenzione al testo dell'accordo di collaborazione (esempio per ragioni fiscali venga contestato «occultamento» di una parte di corrispettivo)

Art. 20 (Concorrenza sleale)

2. La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o ***la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione*** *e di importo, tale da indurre il Committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, non deve costituire strumento di accaparramento dell'incarico ed* ***è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica****.*

Art. 24 (Contratti e Compensi)

4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la ***corresponsione di anticipi*** *parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili* ***nonché di acconti*** *sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.*

6. La richiesta di ***compensi****, di cui ai comma 1 e 3 del presente articolo,* ***palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.***

7. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Ingegneri

Art. 11 - Incarichi e compensi

*11.1. L'Ingegnere al momento **dell'affidamento dell'incarico** deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.*

11.2. L'Ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3. La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n.49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell'art.1 della legge citata.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.4. I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Ingegneri si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell'art.6 della legge 21 aprile 2023 n.49.

11.5. L'Ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.6. Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi Ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 15 - Concorrenza

15.1. La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2. L'Ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3. È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione ***di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere****. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'Ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49.*

LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27

Capo III – Servizi professionali
Art. 9. – (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

Il professionista deve rendere noto
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale al cliente

- il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
- gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico

e deve altresì indicare

- i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

segue LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27

Capo III – Servizi professionali
Art. 9. – (Disposizioni sulle professioni regolamentate)

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale con un

- preventivo di massima,

deve essere adeguata all'importanza dell'opera e

- va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Secondo la **Legge del 22 maggio 2017 n. 81** Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. **(legge *Jobs act* Lavoro autonomo e lavoro agile)**

Art. 3: modifica unilaterale - recesso senza preavviso – diniego di forma scritta

*Si considerano **abusive e prive di effetto le clausole:***

- *che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto,*
- *che attribuiscono al committente la facoltà, nel caso di contratto a prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso,*
- *con termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.*

*Il lavoratore autonomo ha **diritto al risarcimento dei danni** (per qualunque condotta o clausola abusiva): facoltà tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.*

segue Il contratto di lavoro autonomo

Riservatezza

Il collaboratore si impegna a mantenere la più ampia riservatezza sulle informazioni relative al committente. Si impegna, pertanto, a non comunicare o divulgare o utilizzare in qualunque modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornite dal committente o comunque acquisite durante l'esecuzione del contratto.

Esclusività

È legittimo richiedere l'obbligo di esclusività del rapporto professionale in un contratto tra liberi professionisti.

Esclusiva è possibile, ma potrebbe deporre per subordinazione

La monocommittenza insieme ad alcuni indici orario e luoghi di lavoro prestabiliti e vincolati potrebbe analogamente deporre per subordinazione

La legge non esclude la possibilità, peraltro, di inserire nel contratto un vincolo di esclusiva parziale (quale, ad esempio, l'impossibilità di lavorare per Studi concorrenti, consentendo al collaboratore di poter seguire dei progetti in proprio).

Lavoratori subordinati

Ai sensi dell'art. 2125 Codice Civile, "Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata".

Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 2596 Codice Civile, "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio".

***N.B.:** A differenza del lavoro subordinato, il patto di non concorrenza tra professionisti non richiede il riconoscimento di un corrispettivo, è comunque consigliabile inserirlo così da poter azionare il patto anche in caso di riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato.*

Clausole particolari: diritto d'autore e invenzioni

Il collaboratore deve mantenere riservatezza in ordine al *know how*, ai progetti, ai lavori svolti durante il rapporto di collaborazione con lo Studio, anche nell'interesse della stessa clientela.

Nei contratti è possibile inserire clausole che prevedano specifiche penali.

Al contempo, per consentire al collaboratore di poter valorizzare i progetti seguiti nel corso della collaborazione con lo Studio professionale, lo Studio dovrebbe essere tenuto a rilasciare un attestato con l'elenco dei progetti medesimi.

Le parti possono liberamente pattuire un compenso a parte per le invenzioni.

Ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 81/2017, "*Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*".

CONTRATTO TRA PROFESSIONISTI



Il Contratto

Committente

Professionista

Oggetto e svolgimento dell'incarico

Compenso

Committente

(nel nostro caso un professionista architetto o ingegnere)

credibile, serio, affidabile

Professionista *(nel nostro caso un professionista collaboratore architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, ingegnere)*

competente, autorevole

Oggetto e svolgimento dell'incarico

chiaro in tutti i suoi aspetti con oneri, onori e responsabilità

Compenso

proporzionato allo scopo e all'impegno

LA FORMA DEL CONTRATTO

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO (DISCIPLINARE) D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SOGGETTI INTERESSATI

L'anno duemila....., il giorno del mese di

Tra l'Architetto / l'Ingegnere.....,
iscritto all'Ordine della Provincia di, Sezione, Settore, col numero, con studio professionale a provincia di.....,
in Via n. C.A.P.,
Codice Fiscale..... Partita Iva,

d'ora in avanti denominato COMMITTENTE;

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO (DISCIPLINARE) D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SOGGETTI INTERESSATI

e l'Architetto / l'Ingegnere.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
iscritto all'Ordine della Provincia di, Sezione, Settore, col numero, con studio professionale a provincia di.....,
in Via n. C.A.P.,
Codice Fiscale..... Partita Iva,

di seguito denominato PROFESSIONISTA o PRESTATORE D'OPERA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso

- che il Committente, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Prestatore d'Opera nell'espletamento di servizi di.....

elencare le ***attività su cui si imposterà il rapporto di prestazione d'opera****.*

A titolo esemplificativo: studi di prefattibilità, progetti di massima, progetto in ogni fase, computo metrico estimativo, redazione di particolari costruttivi, prefigurazione d'insieme (render), esperto in metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), modelli di pianificazione territoriale, sicurezza, catasto, Criteri Ambientali Minimi (CAM), criteri DNSH ("Do No Significant Harm«), «in vision», utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale,
Per il contenuto delle prestazioni vanno distinte: le prestazioni per le quali è di tutta evidenza ***l'obbligazione di "mezzi"*** *e prestazioni dove può ragionevolmente considerarsi* ***l'obbligazione di "risultato «***

ovvero

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso

- che il Committente, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Prestatore d'Opera nell'espletamento di servizi di.....

ovvero

- che il Committente, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Prestatore d'Opera nell'espletamento di servizi di **collaborazione alle usuali attività professionali di studio del committente**

- che il Prestatore d’Opera dichiara di possedere qualità ed attitudini tecnico-professionali, per le quali offre la propria prestazione d’opera,

avvalendosi

ovvero

non avvalendosi

a tal fine dell’apporto di terzi;

- che il Committente **non richiede** al Prestatore d'Opera l'esclusività della sua prestazione

Ovvero

- che il Committente **richiede** al Prestatore d'Opera l'esclusività della sua prestazione.

Tutto ciò premesso

II Prestatore d'Opera avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione operando anche con modalità di telelavoro e concordando le modalità d'utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente, rimanendo libero di autodeterminarsi per le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima concordati fra i contraenti non essendo comunque presente né quindi attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione di presenze presso i locali utilizzati dal Committente;

al Prestatore D'Opera **è garantita la partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento professionale** cui è obbligato dalle norme vigenti nel lasso di tempo entro cui dovrà, come da contratto, svolgere il proprio lavoro in favore del Committente;

il Prestatore d'Opera utilizzerà per l’espletamento delle attività di cui al presente contratto, attrezzature e strumenti di sua proprietà;

Qualora di comune accordo si renda necessario per il corretto svolgimento dell’incarico utilizzare attrezzature e/o strumenti forniti dal Committente o dai suoi Clienti,

il Prestatore d'Opera, previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d’uso di attrezzature forniti dal Committente o dai suoi Clienti e delle corrette modalità di utilizzo delle stesse, si impegna a rispondere di tutti i danni arrecati al Committente nonché ai Clienti del Committente e/o a terzi, in conseguenza di un erroneo utilizzo delle attrezzature da esso utilizzate;

Legge 132/2025 per chi esercita una professione intellettuale con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Art. 11.

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo corretto dell'intelligenza artificiale

Art. 13.

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ***nelle professioni intellettuali*** *è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e* ***con prevalenza del lavoro intellettuale*** *oggetto della prestazione d'opera.*

il Prestatore d'Opera sarà tenuto a garantire rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli o in qualsivoglia altro modo. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere diffuse a terzi. II Prestatore d'Opera è tenuto a non svolgere attività od azioni che possano recare danno o pregiudizio al Committente;

il presente contratto avrà inizio il _____ ed avrà termine il _____. L'apposizione di tali termini non costituisce motivo ostativo alla risoluzione anticipata del presente contratto secondo quanto stabilito in esso o negli altri articoli disciplinanti gli inadempimenti. Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti;

Con l'accettazione del presente incarico il Professionista si rende disponibile a partecipare alle riunioni che il Committente riterrà opportune, mirate a descrivere le attività ovvero a relazionare sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori.

l’incarico **non riveste carattere di esclusiva**. Al Prestatore d'Opera **è concesso intrattenere**, contemporaneamente, più rapporti di collaborazione professionale con altri Committenti o Clienti diversi dal Committente, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell’attività prevista nell’oggetto del presente contratto.
Il Prestatore d'Opera si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

OVVERO

l’Incarico **riveste carattere di esclusiva**. Al Prestatore d'Opera **non è concesso intrattenere,** contemporaneamente, più rapporti di collaborazione professionale con altri Committenti o Clienti diversi dal Committente.

Nella fattispecie, **al termine del presente contratto**, il Prestatore d'Opera si obbliga a non svolgere la propria attività né ad intrattenere in alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con i Clienti del Committente con i quali dovesse venire in contatto per almeno 18 mesi successivi all'estinzione del detto contratto.

In caso di violazione di quanto testé pattuito il Committente potrà adire la competente giustizia per invocare il risarcimento del danno eventualmente ricevuto in seguito alla condotta del Prestatore d'Opera;

Determinazione del compenso, fatturazione e pagamenti

tra committente e professionista va concordato un criterio per determinare i compensi*: ciò che va comunque tenuto fermo è il principio del rispetto del complesso delle altre regole contenute nelle leggi e nel Codice Civile.*

Il valore del compenso deve anche tenere conto del criterio di esclusività del rapporto contrattuale.

Determinazione del compenso, fatturazione e pagamenti

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista è consensualmente convenuto per le prestazioni espletate e calcolato in base ai criteri di calcolo allegati oltre all'IVA ed al contributo previdenziale nella misura di legge al momento dell'emissione delle fatture.
Gli importi comprendono oltre al compenso, ogni onere e spesa per l'espletamento dell'incarico.
Eventuali modifiche, varianti e aggiunte che fossero richieste dal Committente e/o che si rendessero necessarie, purché non conseguenti ad errori del Professionista, saranno compensate a parte.

Affrontando ora l'eventualità che il committente intenda utilizzare il criterio di legare l'onorario al raggiungimento dei risultati attesi e quindi ***"pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti",*** *è necessario chiarire che ciò non può in alcun modo infrangere il principio sancito dal Codice Civile quando al comma 2 dell'articolo 2233 afferma che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".*

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, consensualmente convenuto, ammonta ad
Euro _____ (+ oneri contributivi e fiscali)
e sarà corrisposto in ____ rate mensili posticipate, ciascuna di Euro _____ (+ oneri contributivi e fiscali) da pagarsi entro la metà del mese successivo alla presentazione della relativa fattura a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Professionista prestatore d'Opera.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dai Committente, o suo incaricato, saranno rimborsate, dietro presentazione di apposita documentazione probatoria, entro 5 giorni, o anticipate in misura forfetaria salvo verifica successiva delle reali spese sostenute;

Per ogni prestazione non prevista nel presente contratto e nel relativo preventivo allegato della quale si richiedesse al Professionista di occuparsi in corso di prestazione, dovrà essere redatto, pattuito e siglato il relativo preventivo, prima di procedere nelle prestazioni;

il Professionista si impegna a segnalare per iscritto al Committente con la massima tempestività le **eventuali maggiori prestazioni** che si rendessero necessarie ed a quantificarne eventuali compensi eccedenti quelli pattuiti con il presente contratto, prima di procedere.

I termini per l'espletamento dell'incarico subiranno di conseguenza le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente.

Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo, che il Professionista dovesse riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate, in forma scritta, a cura di quest'ultimo al Committente.

Ciascuna delle Parti si riserva inoltre la **possibilità di recedere dal Contratto anticipatamente** con un preavviso scritto.

Nel caso in cui il recesso sia esercitato dalla **Committente**, sarà dovuto al Professionista un **preavviso di due mesi**, che potrà essere sostituito da una indennità di importo equivalente.

Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal **Professionista**, sarà dovuto alla Committente un **preavviso di un mese**, che potrà essere sostituito da una indennità di importo equivalente.

Diritti del Professionista Prestatore d’opera

Il Professionista che partecipa allo svolgimento delle attività di competenza del Committente avrà **diritto ad essere citato nei documenti ufficiali** (cartigli degli elaborati, pubblicazioni su riviste, «porfolio» dello studio, ecc.) relativi a quelle attività con eventuale indicazione del ruolo assunto, generico o specialistico.

Inoltre il Committente è tenuto a produrre, a richiesta, una **dichiarazione relativa alle collaborazioni fornite** ai fini del loro inserimento nel curriculum del Professionista.

Disposizioni relative alla privacy - segretezza, riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Professionista informa il Committente che il trattamento delle informazioni che lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in conformità alle normative di legge.
I dati spontaneamente forniti dal Committente nell'ambito dell'attività del Professionista saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e collaboratori, il massimo segreto su tutti i dati forniti dal Committente.

Disposizioni relative alla privacy - segretezza, riservatezza

Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l'esecuzione dei servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al termine delle prestazioni sarà restituita al Committente.
Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal Committente dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato.
Esse non potranno, quindi, essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite a terzi per l'esecuzione del presente contratto, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente.

Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alle interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di** (si consiglia di proporre il luogo di residenza del Professionista)

In ogni caso,

Prima di instaurare il giudizio avanti all'autorità giudiziaria (oppure, la causa arbitrale), le parti si impegnano a previamente sottoporre ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, **all'Organismo di mediazione di ,** iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, per lo svolgimento della procedura di mediazione per conciliazione prevista dal decreto legislativo n. 28/2010.

Controversie e foro competente

In alternativa (non consigliata):

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione di operatività del presente contratto, circa la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto stesso, saranno devolute ad un **Collegio Arbitrale** con sede in *XXX* (si consiglia di proporre il luogo di residenza del Professionista), composto da tre membri, che giudicherà ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. nelle forme dell'arbitrato rituale e secondo diritto

(si avvisa che la clausola arbitrale preclude la possibilità di ricorrere avanti all'Autorità giudiziaria anche per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo).

Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile art. 2222 e successivi e art. 2229 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
Si dà atto che il presente contratto, è redatto in duplice copia, e il corrispettivo ivi previsto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
....., lì
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente Il Professionista

Il Professionista informa il Committente di avere in corso, alla firma del presente contratto, **polizza assicurativa** relativa all'esercizio dell'attività professionale,
della compagnia, con massimale di €..... .

CONTRATTO TRA PROFESSIONISTI



COMPENSI

Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione **in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente**.

Nel contratto, calcolando il compenso, è possibile liberamente riferirsi al sistema che si ritiene più congruo, purché consapevolmente, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili

È quindi possibile utilizzare i vecchi parametri tariffari, solo come criterio per sottoporre al Committente una proposta di preventivo

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Da Treccani
Il significato di “Compenso”

tutto quanto serve a ristabilire un equilibrio, a bilanciare una differenza, a supplire a una lacuna

contraccambio, ricompensa in denaro, somma che si dà come retribuzione o gratifica per opera prestata, per lavoro eseguito, per vantaggio ottenuto

dal latino

compensare, «pesare insieme, uguagliare nel peso»

equo compenso *«forma di rafforzativo»*

Articolo 2233 Codice Civile

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

I criteri di determinazione dei compensi

* **A discrezione**

Una volta valutate le aspettative economiche rapportate al lavoro richiesto (**diversamente calcolato se in condizioni di esclusività o di parziale coinvolgimento**) i compensi saranno esposti

“a discrezione”

per un valore globale complessivo da suddividere il versamenti periodici fissi, indipendenti dall’impegno effettivo riferito ai singoli periodi.

* In rapporto al tempo impiegato o da impiegare.

Un classico sistema di valutazione è quello che si riferisce al tempo impiegato o che si presume di impiegare per svolgere quella particolare elaborazione o per svolgere quella specifica funzione: tempo del professionista e dei suoi collaboratori, a cui aggiungere eventualmente i corrispondenti costi dello studio.

* In rapporto al tempo impiegato o da impiegare.

Applicando questo criterio è necessario dimostrare due circostanze: l’effettivo tempo necessario a svolgere quel compito con la struttura tecnica a disposizione

ed il reale valore economico di riferimento dell’unità di tempo nelle diverse circostanze, ordinarie o straordinarie.

Per la prima è necessario ricorrere ad una valutazione preventiva sulla scorta dell’esperienza, da monitorare nel corso del tempo, tenendo aggiornato il committente per eventuali modifiche di programmazione.

Per la seconda occorre considerare il grado di complessità delle prestazioni richieste, la speciale qualifica ed esperienza del collaboratore, il decoro della professione oltre ad una distinzione tra normale attività, da definire preventivamente, e situazioni impreviste.

* **In rapporto al tempo impiegato o da impiegare.**

Un esempio teorico

Possiamo anche far riferimento, in accordo con il committente, al ***Decreto Parametri 2016*** *per le opere pubbliche che propone valori di costo per le vacazioni:*

a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

che non costituiscono però il corrispettivo di onorario da riconoscere al collaboratore, ma rimborso dei costi complessivi sostenuti dall’organizzazione professionale per ciascuna posizione.

* In rapporto al tempo impiegato o da impiegare.

Un esempio teorico

Possiamo anche far riferimento, in accordo con il committente, all’adeguamento ISTAT dei valori definiti nel settembre del 1997

2026	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
professionista	€ 96,05	€ 96,53	€ 97,11	€ 98,07	€ 98,35	€ 98,35	€ 98,64	€ 99,21	€ 99,79
aiuto iscritto	€ 64,18	€ 64,50	€ 64,88	€ 65,53	€ 65,72	€ 65,72	€ 65,91	€ 66,29	€ 66,67
aiuto di concetto	€ 48,03	€ 48,27	€ 48,55	€ 49,03	€ 49,17	€ 49,17	€ 49,32	€ 49,60	€ 49,89

che non costituiscono però il corrispettivo di onorario da riconoscere al collaboratore, ma rimborso dei costi complessivi sostenuti dall’organizzazione professionale per ciascuna posizione.

* **In rapporto al tempo impiegato o da impiegare.**

Esistono anche diversi sistemi di verifica del costo orario come lo studio del **CNAPPC/CRESME “Costi orari dello studio e calcolo delle prestazioni”**,



oppure, ad esempio, come gli stessi **Studi di Settore** che, a seconda della qualificazione che si ottiene coinvolgendo numerosi elementi distintivi dell’attività (dal luogo dove si svolge l’attività, al numero di dipendenti, ai costi propri dello studio, ecc.) definiscono i margini entro i quali si può fissare un valore congruo del compenso orario.

Qualora il contributo fornito dal professionista sia da valutare anche **in funzione del risultato atteso** per una singola attività programmata

I criteri di determinazione dei compensi **IL "PREVENTIVO"**

* **A discrezione**

Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione **in proporzione all'apporto ricevuto** o a quanto concordato preventivamente.

Qualora il contributo fornito dal professionista sia da valutare anche **in funzione del risultato atteso** per una singola attività programmata, può essere considerata una **premialità**

"a discrezione"

per ogni singolo obiettivo raggiunto con efficienza ed efficacia superiori alle attese (in rapporto al valore degli onorari

Nella costruzione di un preventivo sarà necessario, in molti casi, combinare più sistemi di stima degli onorari

In conclusione, comunque:

per tutto ciò che non fosse previsto dal contratto di collaborazione, occorre sempre ricordare che:

Codici deontologici

Architetti

Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. ……..

Ingegneri

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1. L'Ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza ……..

ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

CONTRATTO TRA PROFESSIONISTI



I contenuti di un contratto.
Gli aspetti contrattuali dell’incarico per prestazioni coordinate

Relatore Carlo Lanza 4 novembre 2026